

Prot. N. ....

Data .....

Allegati N. ....



**COMUNE DI TIVOLI**  
(PROVINCIA DI ROMA)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA IN I CONVOCAZIONE

Verbale N. 13

Delib. N. 216

OGGETTO: COOP. S. GIOVANNI EVANGELISTA. APPROVAZIONE PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' MONTE RIPOLI" IN ZONA C3-2 DI P.R.G. E SCHEMA DI CONVENZIONE.-

L'Anno Millenovecentottanta TRE addi DUE nel mese di GIUGNO  
alle ore 19,50 in Tivoli nella Sala Consiliare

Ai sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) ACHIILLE POALO       | 21) FALIFIGLI UMBERTO   |
| 2) AGNALETTI ANDREA     | 22) FELICI LUCIANO      |
| 3) ALLEGRINI ROBERTO    | 23) FERRARI GIANCARLO   |
| 4) AMBROSI PIETRO       | 24) FORESI FILIPPO      |
| 5) ARTIBANI PIETRO      | 25) FORTE GIACOMO       |
| 6) BERTI LUCIANO        | 26) LINI ROMANO         |
| 7) PROIETTI LIVIO       | 27) LORI GIUSEPPE       |
| 8) BISCIONE FRANCESCO   | 28) MANCINI ADALGISO    |
| 9) BORATTO ALCIBIADE    | 29) MARI ANGELO         |
| 10) CENTANI CARLO       | 30) MASTROPAOLO ANTONIO |
| 11) COCCIA MASSIMO      | 31) MESCHINI ANTONIO    |
| 12) COZZI OSVALDO       | 32) MEZZAROMA FRANCESCO |
| 13) DE LELLIS ROCCO     | 33) PANATTONI GIUSEPPE  |
| 14) DE MARCO ALDO       | 34) PASSINI GIUSEPPE    |
| 15) DE PROPRIIS MARIANO | 35) PICCONI ANTONIO     |
| 16) DEL PRIORE ANTONIO  | 36) SANZOLINI SIMONETTA |
| 17) DE SANTIS ADELMO    | 37) SPAZIANI SERGIO     |
| 18) DE SANTIS IGINO     | 38) SULSENTI TOMMASO    |
| 19) DI BIANCA MARIO     | 39) TOGNAZZI GIUSEPPE   |
| 20) DI GIUSEPPE GIACOMO | 40) VEROLI ELVERIO      |

All'appello sono risultati assenti: 1) Achille 2) Allegrini 3) Lini 4) Boratto  
5) De Marco 6) Del Priore 7) Di Bianca 8) Falifigli 9) Ferrari 10)  
Forte 11) Lori 12) Mancini 13) Mari 14) Spaziani ( Presenti n. 26 ).-

Assiste il Vice Segretario Generale Dr. Vito Pontesilli

In continuazione di seduta il Presidente propone la seguente deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il progetto di lottizzazione avanzato dalla Cooperativa S. Giovanni Evangelista in data 7/7/1982 prot. 18208 composto dalle Tav. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-;

Rilevato che il progetto interessa un'area di proprietà della Cooperativa, sito in località Monte Ripoli della superficie territoriale di mq. 36.232 al netto della strada di P.R.G. (asse attrezzato) in zona C2 con vincolo R/2 di rispetto paesistico dal vigente P.R.G. della città, approvato dalla Regione Lazio con Delibera N°956 del 6/7/1973 e pubblicato sul B.U. n°23 del 10/9/73, distinto in Catasto al foglio n°74 particelle 128/p - 129/p - 131/p - 238/p - 902/p - 948/p - 981/p - 902/p - 904/p - 134/p - 1163 - 126/p - 102X/p - 103/p - 777/p - 100/p - 101/p - 657/p - 658/p -;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale datata 19/8/1982;

Visto il parere della Commissione Urbanistica Comunale regolarmente funzionante a norma dell'art. 1 delle norme di attuazione del P.R.G. espresso nella seduta del giorno 14/9/1982 - Verb. 31 che qui di seguito si riporta:

" Parere favorevole a condizione che venga presentata una pianta generale dove risultino l'involuppo dei fabbricati con relativo tipo edificio, relazione geotecnica ed estratto catastale originale, Inoltre il progetto della fognatura con l'allaccio a Via E. Toti; Salvo Nulla Osta degli Assessorati ai Beni Culturali e Ambientali e Agricoltura e Foreste della Regione Lazio";

Viste le tavole di aggiornamento eseguite in vase alle prescrizioni delle condizioni di approvazione presentate in data 15/3/1983 prot. 7035 - Tav. n°14 - 11/bis. Carta di acclività e relazione geotecnica;

Ritenuto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità della normativa e delle previsioni del vigente P.R.G. della città;

Vista la legge 17/8/1942, n°1150; modificata ed integrata dalla legge 6/8/967 n° 765 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D. legge 30/12/1923 n°3267;

Visti i Decreti Ministeriali 1/4/1968 n° 1404 e 2/4/1968 n. 1444;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.FF. n. 3210 del 28/10/1967;

Dato atto che l'Amm/ne Comunale non ha adottato il P.P.A. di cui alla legge 10/1977 e regionale n°35 del 28/7/1978;

Visto l'art.7 della legge regionale 18/6/1975 n°74 modificato ed integrato dall'art. 44 della già citata legge regionale n°35/78;

Vista la legge 28/1/1977 n°10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n°35 del 12/9/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera regionale n°270 del 26/10/1977 ed il Decreto Ministeriale 10/5/1977 e successive integrazioni, relativi alla determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;

~~Viste le norme di attuazione del vigente P.R.G. della città nonché le relative planimetrie;~~

Visto lo schema di convenzione, redatto in conformità delle succitate leggi 1150-765-10 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei succitati Decreti Ministeriali e Leggi regionali e che qui di seguito si riporta integralmente:

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Comune di Tivoli rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_ e la Cooperativa S. Giovanni Evangelista con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

PREMESSO:

che la Cooperativa S. Giovanni Evangelista in seguito nominata Componente ha presentato al Comune di Tivoli un progetto di lottizzazione in data 7/7/1982 prot. 18208 composto dalle tav. n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

e aggiornato con le tav. n°11/bis - 14 Carta acclivita e relazione geotecnica in data 15/3/1983 prot. 7035 da realizzarsi sul terreno di sua proprietà sito in località Monte Ripoli di questo Comune, distinto in Catasto al foglio 74 con i mappali 128/p - 131/p - 129/P - 238/p - 248/p - 281/p - 281 - 502/p - 904 - 134/p - 1163 - 126/p - 103/p - 777/p - 100/p - 101/p - 657/p - 658/p ;

- che il progetto ha riportato il parere favorevole della Commissione Urbanistica Comunale a ciò delegata dall'art. 1 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. della città, nella seduta del giorno 14.9.1982 verb. 31 che qui di seguito si riporta:

"Parere favorevole a condizione che venga presentata una pianta generale dove risultano l'involuppo dei fabbricati con relativo tipo edilizio, relazione geotecnica ed estratto Catastale originale. Inoltre il progetto della fognatura con l'allaccio a Via E. Toti, Salvo Nulla Osta degli Assessorati ai Beni Culturali e Ambientali del Lazio e agricoltura e Foreste della Regione Lazio".

Visti gli elaborati aggiuntivi in data 15/3/1983 prot.7035 del.15/3/1983 composto dalle tav. n° 14-11/bis - carta di acclivita e relazione geotecnica;

- che il progetto di che trattasi, comprensivo del presente schema di convenzione è stato approvato dall'Amm/one Comunale con Delibera Consiliare n° 216 del 2/6/1983 resa esecutiva in data Verb;

e ciò con i poteri della delega di cui all'art.7 della legge regionale n°74 del 18/6/1975 modificato ed integrato dall'art. 44 della legge regionale n°35 del 28/7/1978 non presentandosi il progetto medesimo in variante al vigente P.R.G. della città;

Confermamente a quanto previsto dalla legge 17/8/1942 n°1150 modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967 n°765 e successive modificazioni ed integrazioni;

- in conformità della legge 22/10/1971 n° 865;

- in conformità della legge 28/1/1977 n° 10;

- in conformità della legge regionale n°35 del 12.9.1977;

- Visto il D.M. 10/5/1977 relativo alla determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;

Vista la deliberazione regionale n°270 del 26/10/1977, relativo alla determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione, legge 28/1/1977 n° 10 - art. 6 terzo comma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

#### ART. 1

Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione del P.R.G., e relativa planimetria, adottato dalla Amm/one Comunale con Delibera N°20 del 1/3/1969 ed approvato dalla Regione Lazio con Delibera N° 956 del 6/7/1973 (B.U. n°23 del 10/9/1973); gli elaborati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lottizzazione, con le indicazioni delle destinazioni d'uso, degli indici, delle cubature, delle altezze, dei distacchi, dei vincoli, ecc.;

#### ART. 2

Il componente si impegna in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli e per la quantità e localizzazione di cui al succitato progetto:

a) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria (precisate dall'art.4 della legge 29.9.1964 n°247 e successive modificazioni ed integrazioni) con la sola esclusione delle strade interne lasciate in proprietà e gestione del componente fino ad eventuale successiva trattativa con L'Amm/one Comunale;

b) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate dall'art.4 della legge 29/9/1964 n.247

- 3 -

e successive modificazioni ed integrazioni), così come indicato nella Tav. n°4 del progetto di lottizzazione il tutto per un totale complessivo di mq. 7327, corrispondente ad un indice pari a mq. 18,05 per abitante da inserirsi e quindi non inferiore all'indice minimo di cui al D.M. 2/4/1968 n°1444 ed alle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del vigente P.R.G. della città;

C) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo gli indirizzi, i modi e i tempi, meglio specificati nei successivi articoli di cui alla presente convenzione restano a carico del componente le spese tecnico notarile necessarie alla cessione delle aree predette, nonché le predisposizioni dei necessari atti tecnici;

d) alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria per un importo di £. 117.901.588 scaturibile dall'applicazione della legge 10/1977 del Contributo pari a £. 3.103 a metro cubo vuoto per piano, per le parti abitative fuori terra, a norma della legge regionale n°35 del 12.9.1980 e della Deliberazione Consiliare n°144 del 12.9/1980;

#### ART. 3

Le opere di urbanizzazione primaria relativa al progetto di lottizzazione sono le seguenti:

- a) strade residenziali
- b) spazi per sosta e parcheggi
- c) rete fognante generale
- d) rete idrica generale
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica
- f) pubblica illuminazione
- g) spazi verde attrezzato

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del Componente con le modifiche che l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Sanitario, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per i necessari e preventivi "Nulla Osta" di rispettiva competenza, intenderanno apportare entro i 60 giorni dalla data di ricevimento dei progetti stessi;

#### ART. 4

Il componente assume i seguenti impegni in ordine ai tempi e termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3;

a) Le opere di urbanizzazione primaria, almeno per le loro parti essenziali, verranno realizzate prima della richiesta delle singole concessioni edilizie. Per le parti essenziali, si intendono tutte quelle opere a carattere generale.

Resta stabilito che in ogni caso, prima della richiesta di ogni singola concessione edilizia, dovrà essere stata realizzata "completamente" la attrezzatura del lotto interessato dalla richiesta stessa (acqua, luce, fognatura, strade, ecc.);

b) i collaudi dovranno essere effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio U.S.L. RM/26; ciascuno per quanto di competenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data della rispettiva richiesta da parte del competente e dell'eventuale successivo avente causa a qualsiasi titolo. Il componente si impegna a pagare le necessarie spese qualora a giudizio dell'Amministrazione Comunale, tale collaudo non dovesse essere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la parte di sua spettanza, e dovesse essere effettuato da un collaudatore estraneo al

l'Amm/ne stessa;

ART. 5

Dato atto che, secondo il progetto presentato, il Comune di Tivoli non dovrà sostenere alcuna spesa per l'allaccio dei servizi primari di lot tizzazione ai servizi pubblici della zona, per cui si ritiene non do-  
versi applicare maggiore costo di cui al comma 3° dell'art. 5 della  
legge regionale n°35 del 12.9.1977, il componente proprietario dei ter reni costi-tuenti comprensorio indicato in premessa, si impegna, in at tuazione del progetto esaminato dalla Commissione Urbanistica, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi arti-  
coli, alla realizzazione a sua cura e spese, delle opere di urbanizza-  
zione primarie e secondarie. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.3 dovranno essere costituite a opere d'arte il tutto in conformi-  
tà dei progetti esecutivi che verranno redatti A cura e spese del Com parente.

La costruzione dei servizi primari dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza tecnica degli Organi Comunali che avranno pertanto libero accesso ai cantieri. La data di inizio delle opere sarà comunicata all'Amm/ne Comunale, per mezzo raccomandata, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura dei componenti Uffici Tecnici del Comune.

Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private gravate da servizi di pubblico tran sito.

La spesa presunta per la esecuzione delle opere previste dal presente articolo viene indicata in complessive f. 470.726.144 (quattrocento-  
settantamilionisettecentoventiseimila/144) con l'obbligo del componente di realizzare le opere stesse anche se il costo dovesse risultare maggiore. Tale costo è scaturito dalla relazione finanziaria tav.N°1 maggiorata del 16% (indice di svalutazione anno) formante parte integrante del progetto di che trattasi. La consegna delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire, senza alcun corrispettivo, non oltre 8 (otto) mesi dalla ultimazione, previo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.6

Il componente, in ordine delle opere di urbanizzazione secondaria si ob-  
bliga a provvedere a sua cura e spese alla costruzione di un manufatto ad uso delegazione ecc. per un importo di f. 117.901.588 (centodicias-  
settemilioninovenentounomila/588) che sarà ubicato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Amm.ne Comunale.

Fino alla consegna dell'opera eseguita gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del componente. L'opera verrà realizzata sulla base di progetti esecutivi predisposti dell'Ufficio Te cnico Comunale.

Il Completamento delle opere da parte del componente dovrà avvenire non oltre 18 mesi dalla data del rilascio della prima concessione edili zia, in caso di inadempienza l'Amm/ne Comunale provvederà direttamente entro 120 giorni successivi, all'affidamento della costruzione dell'ope-  
ra di cui sopra.

ART. 7

Il componente in ordine all'applicazione del costo di costruzione dovrà attenersi a quanto previsto dalle legge 28/1/1977, n°10.-

ART. 8

A garanzia degli adempimenti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il competente rimetterà all'atto del rilascio del "Nulla Osta" una fidejussione bancaria o assicurativa liberata a favore del Comune di Tivoli, per un importo pari a 1 costo delle opere da realizzarsi. La Fidejussione sarà previo espresso consenso del Comune, redatta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione residue, valutata\* in base all'eventuale valore della moneta secondo gli indici Ufficiali.

Il componente inoltre si obbliga:

- a) ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si applicasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indirizzi ufficiali.
- b) a reintegrare la fidejussione medesima, qualora venisse utilizzata in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze.

Si da atto che nel contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che si impegna l'istituto fidejussorio a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art.1944 Codice Civile e senza attendere la pronuncia del Giudice.

ART. 9

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rimane a carico del componente fino alla cessazione gratuita delle stesse al Comune. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune, il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita male.

ART. 10

Il componente si impegna a completare e rendere agibile le opere di urbanizzazione primarie di cui (all'art.3 con relativa cessione e consegna di opere e di impianti, nel termine massimo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione. Tale termine è elevabile a 10 (dieci) anni nel caso in cui il Comune adotti i piani pluriennali di attuazione, in cui all'art.13 della legge 28.1.1977 n° 10.

La convenzione si intenderà egualmente decaduta;

- a) Se entro 3 (tre) anni non saranno state eseguite tutte le opere di urbanizzazione primarie;
- b) Se entro 5 (cinque) anni previa ultimazione delle opere di urbanizzazione e nei limiti di cui ai precedenti articoli non saranno state richieste le "Concessioni singole edilizie". nel caso di richiesta parziale delle stesse la convenzione si intenderà decaduta limitatamente alla quota parte di "Concessione" edilizie non richieste.

ART. 11

Resta inteso che il componente, nonché gli eventuali successivi aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno ultimare le costruzioni per cui sono state concesse le singole "concessioni edilizie", nel caso che le stesse dovranno essere abitabili, la scadenza della validità della presente convenzione.

Tale obbligo dovrà risultare negli eventuali atti di compravendita e dovranno essere specificatamente accettati dagli eventuali acquirenti

e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 12

Il componente si impegna e si obbliga ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo delle quote tutte le clausole contenute nella presente convenzione, nonché, contenute nel progetto di che trattasi comprensivo delle modifiche di cui al parere della Commissione Urbanistica Comunale e in premessa citato.

Le clausole saranno riportate nella nota di trascrizione la cui copia autenticata dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata.

Le clausole dovranno specificatamente essere approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 13

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Roma, al quale le parti si rivolgeranno soltanto dopo aver compiuto ogni azione chiarificatrice anche a mezzo di un arbitrato scelto di comune accordo tra le parti.

ART. 14

Per tutto quanto si riferisce o si riferirà ai rapporti tra il componente ed il Comune di Tivoli, in relazione alla presente convenzione, il componente nomina a suo unico legale e rappresentante il Sig.

ART. 15

La convenzione, nel mentre, si intende vincolativa per il componente all'atto della firma, è vincolativa per l'Amm/ne all'atto del visto di esecutorietà sulla stessa del Comitato di Controllo regionale.

Il Sindaco - pro-tempore

Il Componente

- Vista ogni altra legge in materia;

- Con i poteri delegati dall'art.7 della Legge regionale 18.6.1975, n° 74 così come modificato ed integrato dall'art.44 della Legge regionale N°35/77

D E L I B E R A

1) Sono approvati il progetto di lottizzazione integrato alle condizioni della Commissione Urbanistica, comprensivo delle Tav. n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 (prot. 18208 del 7/7/1982 e tavole di aggiornamento n°14-11/bis) carta di acclività e relazione geotecnica (prot.7035 del 15.3.1983) - relativo ad un terreno sito in località Monte Ripoli di Tivoli, di proprietà della Cooperativa S.Giovanni Evangelista, della superficie territoriale di mq.36,232 al netto della strada di P.R.G. (asse attrezzato) in zona C<sub>3</sub>-2 con vincolo R/2 di rispetto paesistico del vigente P.R.G. della città approvato con Delibera Regionale n°956 del 6/7/1973 pubblicata sul B.U. N°23 del 10/9/1973, distinto in Catasto al foglio n°74 particelle n°128/p - 129/p - 131/p - 238/p - 903/p - 948/p - 281 - 902/p - 904 - 134/p - 1163 - 126/p - 102/p - 103/p - 777/p - 100/p - 101/p - 657/p - 658/p, nonché, il relativo "schema di convenzione" predisposto in ottemperanza di quanto prescritto dal 5° comma dell'art.28 della legge Urbanistica 17.8.1942 n°1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Nulla Osta, ai sensi delle vigenti leggi, a che il Sindaco di questo Comune autorizzi la lottizzazione del suddetto terreno, ed alla stipula della relativa convenzione, previa autorizzazione preventiva degli Assessorati ai Beni Ambientali e Culturali del Lazio e Agricoltura e Foreste della Regione Lazio - e quanto altro di competenza degli Organi tutori regionali;

- Copia della presente verrà notificata agli Uffici comunali di Segreteria, Urbanistica e Ragioneria, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Poichè nessun consigliere chiede la parola il presidente pone a votazione per alzata di mano, la proposta di delibera, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 26

Votanti n. 23

Astenuti n. 3

(1 Cons. del gruppo PSDI X1) De Santis A.  
2) Foresi ed il Cons. Proietti del gruppo MSI-DN)

Voti favorevoli n. 23

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di delibera è approvata a maggioranza.-



Il presente verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE

f.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to

*Piero Aachon*

VICE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

*Ugo Fontecelli*

Per copia conforme ad uso amministrativo

Tivoli, .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Annotato impegno il RAGIONIERE .....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


La sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal *18.5.83* al *2.7.83*. E' stata spedita all'Organo di Controllo il *21.6.83* prot. N. *15973* ed è stata ricevuta il *22.6.83*. E' stata gravata di chiarimento in seduta ..... verb. .... come da comunicazione telegrafica in data ..... pervenuta il ..... Il provvedimento è stato spedito il ..... prot. N. .... I chiarimenti sono spediti all'Organo di Controllo il ..... prot. N. .... e ricevuta il .....

La deliberazione è, pertanto, divenuta esecutiva per decorrenza di termini il *22.7.83* ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953 n. 62.

**- 3 AGO. 1983**

Tivoli, li .....

L'ARCHIVISTA RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. *Ugo Fontecelli*

*Orlando Fontecelli*

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno ..... e per 15 gg. consecutivi e spedita all'Organo di Controllo il ..... prot. N. .... ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Ugo Fontecelli*